



Ministero della cultura

SEGRETARIATO REGIONALE PER IL VENETO
COMMISSIONE REGIONALE PER IL PATRIMONIO CULTURALE DEL VENETO

Al Comune di
VICENZA

PEC: vicenza@cert.comune.vicenza.it

Alla Soprintendenza Archeologia, belle arti
e paesaggio per le province di Verona,
Vicenza e Rovigo
VERONA

PEC: sabap-vr@pec.cultura.gov.it

Allegati: 1

Oggetto: VICENZA – Unità immobiliari ai piani sottostradale, terreno e primo della Basilica Palladiana, catastalmente distinte al C.F., foglio 5, particella 243, subb. 38, 39, 40, 41, 43, 50, 64, 65, 66, 68, 69 e 71; e al C.T., foglio 5, particella 243, di proprietà del Comune di Vicenza – (Provvedimento 2 novembre 2016) –
Sito UNESCO denominato “La città di Vicenza e le Ville Palladiane del Veneto” (IT nn. 712 - 1994 e 712 bis -1996) -
Autorizzazione alla concessione di valorizzazione, ai sensi dell’art. 57 bis del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 -
Immobili appartenenti ai soggetti di cui all’art. 55, comma primo del d.lgs n. 42/2004 -
Demanio culturale dello Stato e degli altri enti pubblici territoriali –

E
Comune di Vicenza
Protocollo Generale
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0054063/2023 del 27/03/2023
Fiduciario: MARTA MAZZA

Si trasmette in allegato alla presente il provvedimento 23 marzo 2023 (Rep. n. 42), con il quale, ai sensi delle disposizioni in oggetto richiamate, è stata autorizzata la concessione in uso del bene culturale in oggetto descritto.

Al destinatario del presente provvedimento, successivamente al perfezionamento dell’atto che trasferisce la proprietà dell’immobile, restano in capo gli obblighi di denuncia di cui all’art. 59 del d.lgs. n. 42/2004.

La Soprintendenza competente provvederà alla trascrizione del provvedimento, successivamente all’acquisizione della relata di notifica.-

Il Presidente della Commissione Regionale
Dott.ssa Marta Mazza

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

Il Funzionario incaricato
Arch. Michele Castelli



COMMISSIONE REGIONALE PER IL PATRIMONIO CULTURALE DEL VENETO
Ca' Michel dalle Colonne, Cannaregio 4314 – 30121 Venezia – Tel. 041 3420 111
PEC: sr-ven@pec.cultura.gov.it
PEO: sr-ven@cultura.gov.it



Ministero della cultura

SEGRETARIATO REGIONALE PER IL VENETO
COMMISSIONE REGIONALE PER IL PATRIMONIO CULTURALE DEL VENETO

LA COMMISSIONE REGIONALE

VISTA la Costituzione della Repubblica italiana, e in particolare gli articoli 9, primo e secondo comma; 117, secondo comma, lettera s), e sesto comma;

VISTA la legge del 6 aprile 1977, n.184, concernente *“Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale, firmata a Parigi il 23 novembre 1972”*;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante *“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *“Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante *“Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”*, come modificato dal decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3 *“Riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dell’art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137”*;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante *“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante *“Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”*;

VISTA la *Lista del Patrimonio mondiale* nella quale è iscritto, al n. 712 (1994) di iscrizione e al n. 712 bis (1996) di estensione, il Sito UNESCO della Regione del Veneto, province di Vicenza, Padova, Treviso, Verona, Venezia e Rovigo – Stato Parte Italia, denominato *“La città di Vicenza e le Ville Palladiane del Veneto”*;

VISTO il provvedimento 2 novembre 2016, con il quale la Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Veneto ha verificato, ai sensi del combinato disposto dagli articoli 10, comma 1, e 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la sussistenza dell’interesse culturale nell’immobile denominato *“Basilica Palladiana e sedime”*, sito nel comune di Vicenza, provincia di Vicenza, piazza dei Signori snc, catastalmente distinto al C.F., foglio 5, particelle 243, subb. 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 e 60 e 246, sub. 1; e al C.T., foglio 5, particelle 243 e 246, di proprietà del Comune di Vicenza;

VISTA l’istanza prot. n. 30428 del 22 febbraio 2023, pervenuta alla Commissione regionale per il patrimonio culturale in data 23 febbraio 2023, integrata con note prot. n. 44484 del 14 marzo 2023, n. 48081 del 17 marzo 2023 e n. 49963 del 21 marzo 2023, pervenuta in pari data, con la quale, ai sensi dell’art. 55, comma secondo, del d.lgs n. 42/2004, il legale rappresentante del soggetto proprietario dell’immobile di cui sopra ha chiesto al Ministero della cultura il rilascio della autorizzazione di cui all’art. 57 bis alla concessione di parte del complesso suindicato denominata *“Unità immobiliari ai piani sottostadale, terreno e primo della Basilica Palladiana”*, catastalmente distinta al C.F., foglio 5,



SEGRETARIATO REGIONALE PER IL VENETO

Ca' Michiel dalle Colonne, Cannaregio 4314 – 30121 Venezia – Tel. 041 3420 111

PEC: sr-ven@pec.cultura.gov.it

PEO: sr-ven@cultura.gov.it



particella 243, subb. 38, 39, 40, 41, 43, 50, 64, 65, 66, 68, 69 e 71; e al C.T., foglio 5, particella 243, corredandola dell'indicazione della destinazione d'uso in atto, del programma degli interventi conservativi necessari, dell'indicazione degli obiettivi di valorizzazione che si intendono perseguire con il trasferimento della proprietà e delle modalità e dei tempi previsti per il loro conseguimento, dell'indicazione della destinazione d'uso prevista, nonché delle modalità di fruizione pubblica del bene;

VISTA la nota prot. n. 1383 del 23 febbraio 2023, con la quale, ai sensi del comma terzo del sopra citato art. 55, la Commissione regionale ha dato comunicazione alla Regione del Veneto dell'intervenuta richiesta di autorizzazione alla concessione dell'immobile;

VISTO il parere istruttorio nel merito proposto, con nota prot. n. 8976 del 22 marzo 2023, qui pervenuto dalla Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per le province di Verona, Vicenza e Rovigo in pari data;

CONSIDERATO che l'immobile ricade nel Sito denominato "La città di Vicenza e le Ville Palladiane del Veneto", inserito nella lista del patrimonio UNESCO (IT nn. 712 - 1994 e 712 bis -1996);

Tutto ciò premesso e richiamato, ai sensi dell'art. 55 del più volte citato d. lgs n. 42/2004

AUTORIZZA

con deliberazione 23 marzo 2023 di cui al pertinente verbale della seduta, la concessione dell'immobile denominato "Unità immobiliari ai piani sottostradale, terreno e primo della Basilica Palladiana", sito nel comune di Vicenza, come meglio individuato e descritto nelle premesse del presente provvedimento.

Il bene oggetto di concessione in uso, ai sensi del comma 3-sexies del medesimo articolo 55, non potrà essere assoggettato ad interventi di alcun genere senza che il relativo progetto sia stato preventivamente autorizzato ai sensi dell'art. 21 del più volte citato decreto legislativo n. 42/2004.

La concessione in uso di cui sopra, ai sensi del comma 3-quater del più volte citato art. 55, dovrà rispettare le seguenti prescrizioni e condizioni:

1. *lettera a) prescrizioni e condizioni in ordine alle misure di conservazione programmate* – la conservazione del bene sarà assicurata mediante adeguati e programmati interventi di manutenzione conservativa delle parti strutturali e delle finiture storiche.
Ai sensi dell'art. 20, comma 1, del D.Lgs. n. 42/2004 dovrà essere comunicato preventivamente alla Soprintendenza competente ogni mutamento di destinazione d'uso ai fini di accertarne la compatibilità con il presente provvedimento e con il carattere storico o artistico e archeologico dell'immobile, escludendo ogni pregiudizio alla sua conservazione.
2. *lettera b) condizioni di fruizione pubblica del bene, tenuto conto della situazione conseguente alle precedenti destinazioni d'uso* – considerato l'interesse per la collettività che riveste il fabbricato e la sua originaria funzione commerciale e di rappresentanza, si ritiene che dovrà essere mantenuta la fruizione pubblica proposta, legata alla vendita di beni e prodotti.
3. *lettera c) congruità delle modalità e dei tempi previsti per il conseguimento degli obiettivi di valorizzazione indicati nella richiesta* – si considerano congrui gli obiettivi di valorizzazione e i loro tempi indicati nella richiesta di autorizzazione.

La presente autorizzazione a concedere l'immobile comporta gli effetti di cui al comma 3-*quinqüies* dell'art. 55 del più volte citato d.lgs n. 42/2004, restando comunque detto immobile sottoposto a tutte le disposizioni di tutela di cui al titolo primo del medesimo decreto legislativo.

Le suindicate prescrizioni e condizioni saranno riportate nell'atto di concessione in uso, del quale costituiscono obbligazione ai sensi dell'art. 1456 del codice civile ed oggetto di apposita clausola risolutiva espressa. Su richiesta del Soprintendente, esse sono trascritte nei registri immobiliari.

Ai sensi del comma secondo, dell'art. 55-*bis* del d.lgs n. 42/2004, il Soprintendente, qualora verifichi l'inadempimento, da parte del concessionario, dell'obbligazione di cui sopra, fermo restando l'esercizio dei poteri di tutela, dà comunicazione delle accertate inadempienze all'amministrazione concedente ai fini della risoluzione di diritto dell'atto di concessione in uso.

L'atto di concessione in uso sarà denunciato alla competente Soprintendenza, nei modi ed entro i termini di cui all'art. 59 del più volte citato d.lgs n. 42/2004.

Avverso il presente provvedimento è ammessa la proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente per territorio nei termini e con le modalità di cui agli articoli 29 e seguenti del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato nei termini e con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.-

Venezia, 23 marzo 2023

Il Presidente della Commissione Regionale

Dott.ssa Marta Mazza

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

